



Ordinanza municipale concernente la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e la tassa base e causale (tassa sul sacco)

Il Municipio di Collina d'Oro, richiamati:

- gli artt. 192 LOC e l'art. 44 RALOC;
- il Regolamento Comunale;
- il Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti

ordina:

CAPITOLO I

Disposizioni introduttive

Art. 1 Campo di applicazione

La presente Ordinanza disciplina la raccolta dei rifiuti solidi urbani, riciclabili e ingombranti, l'utilizzo delle infrastrutture per il loro deposito e per quello degli scarti vegetali, così come le relative tasse.

Art. 2 Scopo

Il Comune di Collina d'Oro attua una politica di smaltimento dei rifiuti compatibile con l'ambiente e a costi sostenibili, favorendo la riduzione dei rifiuti ed il loro riciclaggio.

Art. 3 Definizioni

¹Con rifiuti solidi urbani si intende:

- a) i rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
- b) i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per loro dimensione o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
- c) le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.



²Con modeste quantità ai sensi dell'art. 4 della presente Ordinanza si intende una produzione media settimanale di 2/3 sacchi da 35 litri, quantitativi paragonabili a quelli di un'economia domestica.

CAPITOLO II

Servizio di raccolta dei rifiuti urbani per le economie domestiche e le piccole attività commerciali, artigianali e di servizio

Art. 4 Servizio di raccolta

¹I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate devono essere depositati negli appositi contenitori mentre i rifiuti ingombranti devono essere consegnati presso gli eco-centri convenzionati, secondo le modalità stabilite nella presente Ordinanza.

²Il servizio periodico di raccolta dei rifiuti urbani comprende la raccolta dei rifiuti provenienti dalle economie domestiche, dagli uffici, dai servizi pubblici e da tutte le attività a carattere commerciale, artigianale o sociale, comprese quelle del settore terziario e quelle delle libere professioni.

³I rifiuti riciclabili per i quali è disponibile una raccolta differenziata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani o a quelli industriali, ma devono essere raccolti separatamente e consegnati nei punti di vendita o negli appositi punti per la raccolta differenziata.

⁴I rifiuti riciclabili derivanti da attività possono essere smaltiti nelle infrastrutture pubbliche per la raccolta differenziata oppure all'interno degli eco-centri convenzionati solamente nella misura in cui non eccedono dei quantitativi paragonabili a quelli generati da un'economia domestica e che non provengono dalla loro attività commerciale o produttiva (ad esempio lattine e PET usate dal personale). Per quantitativi maggiori rispetto alla media delle economie domestiche e per rifiuti provenienti dall'attività commerciale, artigianale e di servizio vi è l'obbligo di smaltimento presso le imprese autorizzate a proprie spese.

Art. 5 Imballaggi ufficiali

¹I sacchi ufficiali del Comune di Collina d'Oro sono gialli, con la scritta blu e il nastrino di chiusura rosso. La loro capienza è di:

- 17 litri
- 35 litri
- 60 litri

²Il Municipio pubblica periodicamente, attraverso gli albi comunali, l'elenco aggiornato dei rivenditori di rotoli da 10 pezzi dei sacchi ufficiali del Comune di Collina d'Oro.

Art. 6 Giri di raccolta, e sospensione del servizio

¹I giri di raccolta dei rifiuti, appaltati a ditte del ramo, avvengono tramite la vuotatura dei cassonetti da 800 litri e dei contenitori interrati presenti sul territorio comunale.

²I giri di raccolta possono essere temporaneamente sospesi in caso di abbondanti nevicate oppure di temporanea inaccessibilità alle strade da parte dei mezzi di raccolta. Le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperate.



Art. 7 **Utilizzo e vuotatura contenitori**

¹I rifiuti solidi urbani devono essere depositati unicamente all'interno dei contenitori utilizzando i sacchi ufficiali del Comune di Collina d'Oro. E' vietato l'inserimento nei contenitori di: rifiuti non contenuti in sacchi ufficiali, sciolti, altro materiale e liquidi.

²Il deposito dei rifiuti nei contenitori interrati è autorizzato secondo gli orari stabiliti all'art. 9. La vuotatura dei contenitori interrati avviene almeno due volte alla settimana.

³I cassonetti da 800 litri ubicati nei diversi quartieri vengono vuotati nei seguenti giorni:

- Agra: lunedì – giovedì
- Carabietta: lunedì – giovedì
- Gentilino: lunedì – giovedì
- Montagnola: lunedì – giovedì

Quando il giorno di vuotatura risulta festivo, il servizio viene anticipato o posticipato di un giorno.

Art. 8 **Eco-punti**

Il Municipio, in aggiunta ai contenitori RSU, mette a disposizione contenitori destinati alla raccolta separata di vetro, carta, PET e alluminio/ferro. Salvo disposizioni particolari emanate dall'Ufficio tecnico comunale, i luoghi di raccolta sono i seguenti:

Agra

- Via Pradello: carta, vetro e PET
- Via Collina d'Oro (Bigogno): carta, vetro, PET e alu/ferro
- Via Roncone: carta

Carabietta

- Via Municipio: carta, vetro e PET

Gentilino

- Viglio Piazza S. Giovanni (Viglio): carta, vetro, PET e alu/ferro
- Via Bora da Besa: carta, vetro, PET e alu/ferro
- Via Nocc: carta, vetro e PET
- Via ai Canveti: vetro
- Via St'Abbondio (posteggio comunale): carta

Montagnola

- Via dei Gilardi: carta, vetro, PET e alu/ferro
- Via Matorell: carta, vetro e PET
- Via Collina d'Oro (Certenago): carta, vetro e PET
- Via Pügnal: carta, vetro e PET
- Via Castell: carta, vetro, PET e alu/ferro
- Via Vignino: carta e vetro
- Via dei Piattini (Pianroncate): carta, vetro e PET
- Via del Piano (Scairolo): carta, vetro, PET e alu/ferro
- Riva Cantonetto (Orino): carta, vetro e PET



Art. 9 **Orari per il deposito**

¹Il deposito di RSU, carta e PET è autorizzato tutti i giorni dalle ore 08.00 alle ore 20.30.

²Il deposito di alu/ferro e vetro è autorizzato dalle ore 08.00 alle ore 20.30 nei giorni feriali ed è vietato nei giorni festivi.

Art. 10 **Eco-punto mobile e manifestazioni**

¹Per la raccolta dei rifiuti generati dalle manifestazioni pubbliche, il Municipio mette a disposizione delle società ricreative e sportive in occasione delle feste da loro organizzate un Eco-punto mobile, con indicate le modalità per lo smaltimento dei rifiuti.

²In particolare per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare ed ottimizzare lo smaltimento degli stessi, il Municipio può stabilire per le menzionate società degli incentivi per l'utilizzo di materiali riciclabili e/o biodegradabili.

Art. 11 **Eco-centri**

¹Tramite convenzione sottoscritta dal Municipio con la Città di Lugano è possibile accedere agli Eco-centri di:

- Noranco, via ai Pree (zona Pian Scairolo);
- Breganzona (zona Crespera).

²Per il deposito degli ingombranti e dei riciclabili in tali strutture sono applicabili gli orari, le regolamentazioni e le modalità stabilite tramite l'apposita Ordinanza municipale sugli Eco-centri della Città di Lugano.

CAPITOLO III

Raccolte speciali

Art. 12 **Plastiche riciclabili**

¹A seguito della modifica del Regolamento di applicazione dell'Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti, a partire dal 1 giugno 2023 i comuni sono tenuti ad organizzare la raccolta separata per le plastiche maggiormente riciclabili (PP e PE). E' possibile consegnare questo tipo di rifiuti presso gli Eco-centri convenzionati di Noranco e Breganzona.

²La raccolta del PET è possibile presso gli Eco-centri convenzionati di Noranco e Breganzona oppure presso gli eco-punti elencati all'Art. 8.

Art. 13 **Scarti vegetali**

¹Gli scarti vegetali come legname proveniente dal taglio d'alberi e dal giardinaggio, foglie e erba possono essere smaltiti gratuitamente tramite la piazza di compostaggio di Viglio oppure a pagamento attraverso il servizio di raccolta lungo le strade pubbliche. Gli scarti devono essere legati in fascine oppure raccolti dentro sacchi o appositi contenitori.

²È esclusa la raccolta di tronchi e legname vario dal diametro superiore a 10 cm, come pure gli scarti inorganici quali plastica, vetro, metallo e sassi.



³Gli scarti da cucina provenienti dalle economie domestiche, siano essi vegetali o organici quali avanzi di cibo, possono essere inseriti nei sacchi dei rifiuti solidi urbani oppure smaltiti presso gli Eco-centri convenzionati di Noranco e Breganzona. Non possono invece essere consegnati presso la piazza di compostaggio di Viglio.

⁴E' vietata la consegna di neofite invasive.

Art. 14 **Modalità di esposizione e giorni di raccolta degli scarti vegetali**

¹Gli scarti vegetali, vanno consegnati direttamente presso la piazza di compostaggio di Viglio.

²Coloro che desiderano utilizzare il servizio di raccolta porta a porta sono tenuti a farne richiesta presso le Cancellerie comunali di Gentilino e Montagnola. Dietro pagamento della tassa annua stabilita vengono rilasciate 60 fascette. Gli scarti vegetali possono essere esposti lungo le strade pubbliche unicamente il giorno prima della raccolta, in fascine legate con corda della lunghezza massima di metri 1,50, in sacchi aperti o contenitori che non superano un volume di 200 litri caduno.

La fascetta va apposta su ogni fascina, sacco o contenitore esposto, in modo ben visibile.

Per la sezione di Carabietta, gli scarti vegetali devono essere depositati presso il posteggio comunale di via Municipio.

³I giorni di raccolta sono stabiliti dall'Ufficio tecnico e pubblicati annualmente nel calendario comunale.

Art. 15 **Carcasse e cadaveri di animali**

¹Le carcasse di animali del peso di 10–80 Kg possono essere consegnate gratuitamente al centro di raccolta carcasse animali di Lamone, 24 ore su 24.

²Per le carcasse del peso di 80–200 Kg, il deposito può essere fatto previo appuntamento con la ditta Gianni Ochsner Servizi pubblici SA di Lamone. Mentre per le carcasse del peso di oltre 200 Kg, questa ditta effettua il ritiro a domicilio.

³Singoli animali di piccola taglia, di peso non superiore a 10 Kg, possono essere sotterrati in terreno privato ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 lettera d) dell'Ordinanza Federale concernente i sottoprodotti di origine animale e relativo allegato 7.

CAPITOLO IV

Divieti e esclusioni

Art. 16 **Divieti**

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
- b) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
- c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta);
- d) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- e) consegnare agli eco-punti ed alla piazza di compostaggio di Viglio rifiuti organici di cucina e neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA;



- f) consegnare presso gli eco-punti tramite RSU i rifiuti organici di cucina derivanti da attività di ristorazione o in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche;
- g) immettere nei contenitori interrati sacchi non ufficiali;
- h) affiggere qualsiasi tipo di materiale pubblicitario, informativo e simili sui contenitori interrati o cassonetti, così come pure l'imbrattamento.

Art. 17 **Rifiuti esclusi dalla raccolta**

Sono esclusi dalla raccolta i rifiuti elencati all'art. 13 del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti ovvero:

- a) apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.);
- b) apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
- c) tubi e lampade fluorescenti, al neon, al mercurio e led;
- d) veicoli da rottamare e le loro componenti;
- e) rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
- f) carcasse di animali e scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
- g) sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
- h) residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
- i) materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
- j) polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;
- k) fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
- l) pneumatici;
- m) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
- n) residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
- o) veleni;
- p) emulsioni e miscele bituminose;
- q) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
- r) medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
- s) carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.

CAPITOLO V

Tasse

Art. 18 **Tasse di raccolta e smaltimento**

Per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di cui all'articolo 3 della presente Ordinanza, il Municipio riscuote una tassa base annua e una tassa causale in base al volume dei rifiuti smaltiti e incassata tramite la vendita dei sacchi ufficiali del Comune di Collina d'Oro.

Art. 19 **Tassa base**

¹La tassa base annua è dovuta indipendentemente dall'esposizione o meno di rifiuti, come da Regolamento comunale. Le interruzioni temporanee delle attività economiche possono essere prese in considerazione dal Municipio solamente quando superano i sei mesi consecutivi.



²La tassa base annua è così stabilita:

A) Economie domestiche:

A.1	Persone sole	Fr. 140.00
A.2	Due o più persone	Fr. 220.00
A.3	Residenze primarie vuote	Fr. 150.00
A.4	Residenze secondarie	Fr. 220.00

B) Attività economiche:

B.1	Attività economiche accessorie presso economie domestiche, società di sede, depositi e locali in affitto, uffici commerciali e professionali senza dipendenti (gestite unicamente dal loro titolare)	Fr.150.00
B.2	Uffici commerciali e professionali, piccoli negozi, parrucchieri, farmacie e studi medici, garages, carrozzerie e artigiani (elettricisti, sanitari, pittori, ecc.):	
	a) 1 – 5 dipendenti	Fr. 300.00
	b) 6 – 10 dipendenti	Fr. 500.00
B.3	Industrie, fabbriche, banche, grandi magazzini, distributori di benzina, istituti, uffici commerciali e professionali, parrucchieri, farmacie e studi medici, garages, carrozzerie e artigiani (elettricisti, sanitari, pittori, ecc.):	
	a) 11 – 20 dipendenti	Fr. 1'000.00
	b) oltre i 20 dipendenti	Fr. 2'500.00
B.4	Esercizi pubblici: tassa sui posti a sedere	Fr. 10.00
B.5	Strutture alberghiere: tassa sui posti letto	Fr. 22.00

³Il Municipio non prevede eccezioni all'assoggettamento o casi di esenzione dal pagamento dell'ammontare della tassa base.

Art. 20 **Altre tasse causali**

¹Per la raccolta porta a porta degli scarti vegetali è riscossa una tassa annuale, non rimborsabile, stabilita in Fr. 150.00.

²A seguito del pagamento della tassa saranno rilasciate 60 fascette da apporre ad ogni singola fascina, sacco o contenitore che viene esposto per la raccolta porta a porta degli scarti vegetali. Il limite di 60 fascette è annuale, non sono previsti rimborsi in caso di inutilizzo e non è possibile acquistare fascette supplementari.

³La richiesta e la consegna delle fascette è di competenza delle cancellerie di Gentilino e Montagnola.



Art. 21 **Tassa causale sul sacco**

La tassa causale sul volume dei rifiuti viene pagata al momento dell'acquisto dei sacchi ufficiali del Comune di Collina d'Oro. Per l'esposizione e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani possono essere impiegati esclusivamente i sacchi ufficiali per gli RSU prodotti dal Comune di Collina d'Oro. Il prezzo di vendita ingloba la tassa causale, i costi di produzione, quelli di distribuzione e l'IVA. I prezzi d'acquisto stabiliti sono i seguenti:

- | | |
|---|-----------|
| ▪ Sacco ufficiale del Comune di Collina d'Oro, per RSU da 17L | Fr. 0.60 |
| Per il rotolo da 10 pz acquistabile nei vari punti vendita | Fr. 6.00 |
| ▪ Sacco ufficiale del Comune di Collina d'Oro, per RSU da 35L | Fr. 1.15 |
| Per il rotolo da 10 pz acquistabile nei vari punti vendita | Fr. 11.50 |
| ▪ Sacco ufficiale del Comune di Collina d'Oro, per RSU da 60L | Fr. 2.00 |
| Per il rotolo da 10 pz acquistabile nei vari punti vendita | Fr. 20.00 |

Art. 22 **Agevolazioni**

¹Alle persone con a carico dei bambini fino a 3 anni e/o alle persone che a seguito di certificata infermità generano un quantitativo di rifiuti superiore alla media di una persona sola, il Municipio, dietro richiesta, mette a disposizione gratuitamente 2 rotoli da 35 litri o 4 rotoli da 17 litri all'anno.

²Alle persone beneficiarie della prestazione complementare cantonale e/o comunale, dietro richiesta, vengono messi a disposizione gratuitamente 4 rotoli da 35 litri o 8 rotoli da 17 litri all'anno.

³Le richieste devono essere presentate attraverso la compilazione di un apposito formulario con allegati gli eventuali documenti giustificativi e devono essere consegnate presso le cancellerie comunali di Montagnola e Gentilino.

⁴Le agevolazioni non sono cumulabili.

Art. 23 **Contravvenzioni**

¹Le infrazioni alle norme della presente Ordinanza sono punibili con la multa fino a Fr. 10'000.00, ritenuto un importo minimo generale di Fr. 100.00.

²In assenza di recidiva per infrazioni alla presente Ordinanza o ad altre Ordinanze comunali aventi scopi simili, e unicamente per i casi di lieve entità, il provvedimento può essere limitato all'ammonizione.

³In caso di danni o inconvenienti causati dall'uso improprio dei contenitori, i responsabili, oltre al pagamento della sanzione prevista per ciascuna infrazione, sono tenuti ad assumersi i costi di ripristino della situazione originaria. Il Municipio può far eseguire il ripristino direttamente dal contravventore o da terzi, in caso di inadempienza o allorquando l'intervento richieda conoscenze specialistiche.

⁴La procedura di contravvenzione di cui al cpv. 1 è disciplinata dagli artt. 145 ss. LOC. Sono riservati i disposti della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.

⁵È riservato l'avvio di una procedura penale ai sensi dell'art. 144 (danneggiamento) del Codice penale svizzero.



Art. 24 **Abrogazione**

Con l'entrata in vigore della presente Ordinanza, viene abrogata l'Ordinanza municipale concernente la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e la tassa base e causale (tassa sul sacco) del 01.01.2023 e ogni altra disposizione contraria e/o incompatibile.

Art. 25 **Entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC, e sarà applicabile per l'intero anno 2024.

Art. 26 **Ricorso**

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

Per il Municipio

Il Sindaco
Andrea Bernardazzi



Il Segretario
Pietro Balerna*



Approvata con risoluzione municipale 1159 del 06.11.2023

Pubblicata agli albi comunali dal 10 novembre 2023 al 11 dicembre 2023